



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 07/10/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2014, n. 1912

L.R. n. 18/2002 -Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Gianni Giannini, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviarie e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del trasporto pubblico locale, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1452 del 02/08/2013 si è provveduto a:

- stabilire nel 7,3% il tasso di inflazione Istat per gli anni 2010, 2011 e 2012 individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC);
- stabilire in € 0,06910 la nuova base tariffaria minima per i servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale;
- stabilire in € 0,90 il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani per i Comuni non capoluogo di Provincia e di € 1,00 per i Comuni capoluogo di provincia;
- commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- applicare alle vigenti tariffe del servizio elicotteristico l'incremento del 7,3%;

Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2002 stabilisce che "le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione ...".

La su richiamata disposizione legislativa è stata recepita nei contratti di servizio sottoscritti da questa Regione e dagli Enti locali con le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico.

Pertanto occorre procedere per il corrente anno all'adeguamento della base tariffaria secondo il tasso di inflazione ISTAT corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pari a 1,2%, come, peraltro, già richiesto e sollecitato dai concessionari, ottemperando quindi all'obbligo riveniente dai vigenti contratti di servizio. In tal modo si eviteranno azioni giudiziarie che determinerebbero danni a carico dell'erario pubblico.

Inoltre, si rammenta che l'art.16 bis del DL n.95/2012 e il DPCM 11 marzo 2013 dispongono l'obbligo di incrementare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che può comportare, se disatteso, sensibili penalizzazioni sul trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale istituito con lo stesso art.16 bis del DL 95/2012, come sostituito dalla L. 228/2012.

Infine, si fa presente che si è provveduto con nota prot. n. 2361 del 29/07/2014 a dare comunicazione alle le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNICEM, delle imprese di trasporto, delle

organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, che l'Ufficio competente sta predisponendo il provvedimento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, per l'adeguamento all'inflazione della base tariffaria dei servizi di trasporto pubblico interurbano.

Per tutto quanto sopra esposto, considerato che l'adeguamento della base tariffaria risulta un adempimento legislativo e contrattuale, si propone di adeguare la base tariffaria minima al tasso di inflazione Istat per l'anno 2013 individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pari al 1,2% e, pertanto, i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico (senza distinzione di "1^ o 2^ classe" considerato che i servizi regionali non prevedono tale distinzione) previsti dalla L.R. n. 18/2002, sono individuati nell'allegato prospetto al presente provvedimento. Detto adeguamento si applica anche alle vigenti tariffe del servizio elicotteri stico.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera i) della L.R. n. 7/97 e per gli effetti della l.r. n. 18/2002 e n. 24/2012.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa di:

- di adeguare, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2002, la base tariffaria minima al tasso di inflazione istat per l'anno 2013 individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pari a 1,2%. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano sono individuati nell'allegato prospetto costituente parte integrante del presente provvedimento;
- di adeguare le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pari al 1,2%;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto e sul sito internet della Regione Puglia accessibile dal sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola